

# LIGURIA PROTEGGE

## Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi

---

**DEFINIZIONI** pag. 2

---

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Oggetto dell'assicurazione R.C.T. pag. 3

Oggetto dell'assicurazione R.C.O. pag. 5

Decorrenza, Premio e Proroga pag. 6

In caso di Sinistro pag. 7

Adempimenti a carico delle Parti pag. 8

Altre norme che regolano l'assicurazione pag. 8

**CONDIZIONI SPECIALI** (sempre operanti) pag. 9

---

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE** (applicabili se richiamate) pag. 12

---



**LIGURIA - Società di Assicurazioni S.p.A.**

Sede Sociale e Direz. Gen.: 20090 SEGRATE (MI) I - Via Milano, 2 - Tel. 02/21608.1 - Fax 02/21608200 - www.liguriassicurazioni.it  
 Capitale sociale € 36.800.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 00436950109 - Partita I.V.A. 11929770151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00009 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

GRUPPO  
FONDIARIA-SAI



## DEFINIZIONI

*Nel testo che segue si intende per:*

- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Dipendenti:** coloro che prestano la propria attività alle dipendenze dell'Assicurato in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o temporaneo (Legge 196/97) nonché i lavoratori parasubordinati.
- Franchigia:** la parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.
- Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- Massimale:** il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- Scoperto:** la parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
- Società:** la Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

#### Art. 1 - Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

#### Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo dipendenti dell'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

#### Art. 3 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- A - 1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- 2) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;

B - conseguenti a:

- 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

- C - da proprietà o uso di:**
- 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  - 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
  - 3) aeromobili;
  - 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- D - 1) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;**
- 2) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
  - 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
  - 4) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
  - 5) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- E - 1) a condutture ed impianti sotterranei;**
- 2) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- F - 1) da furto;**
- 2) a cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis - 1786 del C.C.;
  - 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- G - 1) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;**
- H - cagionati da:**
- 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
  - 2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;
  - 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- I - 1) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;**
- L - derivanti da:**
- 1) detenzione o impiego di esplosivi;
  - 2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
- M - 1) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.**

#### **Art. 4 - Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.T.**

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C.O.****Art. 5 - Oggetto della garanzia della R.C. verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai dipendenti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e Decreto Legislativo ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai dipendenti di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

La garanzia R.C.O. vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, **(con esclusione delle malattie professionali)** dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione a' sensi dei suddetti D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 e D.L. 23/2/2000, n.38.

**Art. 6 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.**

**La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:**

- 1) le malattie professionali;**
- 2) i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;**
- 3) i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.**

6

**Art. 7 - Estensione territoriale al fini della garanzia R.C.O.**

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

**Art. 8 - Pluralità di assicurati**

**Il massimale stabilito in polizza sia per la R.C.T. sia per la R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

## DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

### Art. 9 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,** fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### Art. 10 - Proroga dell'assicurazione

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.**

### Art. 11 - Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

#### A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

#### B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

**In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.**

**Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui l'Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.**

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

#### C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

#### D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, il registro della fatture o quello dei corrispettivi).

## AVVISO DEL SINISTRO, GESTIONE DELLE VERTENZE, RECESSO IN CASO DI SINISTRO

### Art. 12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

### Art. 13 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

### Art. 14 - Recesso bilaterale in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

## ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

### Art. 15 - Altre assicurazioni

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### Art. 16 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

### Art. 17 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 18 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

9

## ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



**CONDIZIONI SPECIALI**

(che integrano la descrizione del rischio e le Condizioni Generali di Assicurazione)

**1) Proprietà e conduzione di fabbricati**

- a) Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino.
- b) A parziale deroga dell'art. 3 lett. I - 1), l'assicurazione opera per il rischio della proprietà di fabbricati diversi da quelli nei quali si svolge l'attività assicurata, e descritti in polizza con dichiarazione di valore.

Si conviene che, se al momento del sinistro, il valore a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, superi di oltre il 20% il valore sopra dichiarato, la società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

**In entrambi i casi, limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250 per ciascun sinistro e non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:**

- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizione;
- spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- rigurgiti di fogne;
- proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi.

Se l'assicurazione è stipulata da un condòmino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condòmino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.**

**2) Animali**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali.

**Sono esclusi i danni:**

- ai mezzi su cui gli animali vengono trasportati;
- alle coltivazioni;
- da contagio;
- alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

**Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di € 150 per ciascun sinistro.**

**Sono inoltre esclusi i cani detenuti in maniera non conforme alle vigenti disposizioni di legge.**

**3) Mezzi sgombraneve - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Scale aeree**

**L'assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale.**

#### 4) Autorimesse - Autosili - Parcheggio

L'assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti occorrenti per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A parziale deroga dell'art. 3 lett. D - 1) e 2), l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni ai veicoli in consegna o custodia.

**La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250 per ogni sinistro. Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto o incendio.**

#### 5) Alberghi - Pensioni - Residences - Ostelli - Campeggi

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esistenza dei servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi.

A parziale deroga dell'art. 3 lett. H - 1) l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.** Fermo quanto precede, per i generi alimentari di produzione propria somministrato o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione comprende i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Qualora non sia diversamente pattuito nella descrizione del rischio, **l'assicurazione non comprende i danni derivanti dall'esistenza di stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.**

#### 6) Istituti estetici - Istituti di cultura fisica - Massaggiatori - Callisti e pedicure

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

La garanzia comprende anche i danni cagionati in occasione dei servizi professionali prestati a domicilio dei clienti.

**La garanzia è valida a condizione che le attività svolte ed i trattamenti praticati non richiedano controlli medici.**

#### 7) Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti, Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori

L'assicurazione comprende:

- a) la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto la società non agirà in rivalsa nei loro confronti.
- b) la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Qualora tali servizi fossero gestiti da terzi, la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. L'assicurazione comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

#### 8) Insegnanti - Istitutori - Precettori - Sorveglianti

**L'assicurazione non comprende i rischi della proprietà, gestione e direzione di scuole, istituti, collegi, convitti, colonie, oratori e ricreatori.**

Per gli insegnanti di educazione fisica l'assicurazione vale anche per l'insegnamento di attività sportive previste dai programmi scolastici durante le ore di lezione o di ricreazione.

#### 9) Associazioni, società e scuole sportive

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. **Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar. L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, quali palestre, piscine, campi da bocce e campi da tennis, **ma esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.**

**L'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.**

#### 10) Cinematografi, teatri

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. **Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.**

A parziale deroga dell'art. 3 lett. F - 2), l'assicurazione comprende, **sempreché esista servizio di guardaroba custodito**, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1794 del Codice Civile, **ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.**

**L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 150 e fino alla concorrenza di € 2.500 per spettatore e di € 10.000 per sinistro.**

**L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.**

**Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi**, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

#### 11) Velocipedi da noleggio

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente dei velocipede noleggiato. **L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di € 250 per sinistro.**

#### 12) Numero addetti

**Nel numero degli addetti dichiarato in polizza sono compresi, ad ogni effetto, i titolari, i familiari coadiuvanti, i dipendenti e gli apprendisti, i lavoratori parasubordinati e interinali, e chiunque altro, a qualsiasi titolo, presti la sua opera nell'attività assicurata.**

**Qualora il numero degli addetti, come sopra determinato, dovesse aumentare, l'Assicurato dovrà dare immediata comunicazione alla Società e pagare l'aumento di premio previsto.**

**Se il sinistro si verifica prima che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi suddetti, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.**

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(applicabili soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio)

### A) Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio **(con esclusione delle malattie professionali)**, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione a' sensi dei D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

### B) Responsabilità personale di tutti i dipendenti

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente, per danni a persone o a cose involontariamente cagionati a terzi, **escluso il Contraente stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.

### C) Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'art.3 lett. D - 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia RCT comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine.

**La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 200 per ogni sinistro. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti a motore e ad imbarcazioni a vela di lunghezza superiore ai 6 metri, i danni conseguenti a mancato uso.**

### D) Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'art. 3 lett. D - 5) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori. **Tale garanzia è prestata con una franchigia di € 150 per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato.**

### E) Responsabilità civile personale di dipendenti e lavoratori parasubordinati

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) e dei lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti ed i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale.

### F) Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 3 lett. B - 1), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, con-

giuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

**Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di € 2.500 e con il massimo risarcimento di € 25.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

#### **G) Danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di san Marino.

**La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 300 per ogni sinistro.**

#### **H) Danni da incendio**

A parziale deroga dell'art. 3 lett. F-3 delle Condizioni Generali di Assicurazione e limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, sono compresi in garanzia i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, **ferma l'esclusione dei danni a cose che l'Assicurato detenga per qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori.**

**Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 250 per ogni sinistro, fino ad un massimo di € 300.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno periodo assicurativo annuo.**

#### **I) Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

A parziale deroga dell'art. 3 lett. M-1 delle Condizioni Generali, l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a' termini di polizza.

**Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 250 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno periodo assicurativo annuo.**

#### **L) Responsabilità per cose consegnate in guardaroba custodito**

A parziale deroga dell'art. 3 lett. F - 2), l'assicurazione comprende, **sempreché esista servizio di guardaroba custodito**, i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 del Codice Civile, **ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.**

**L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 150 e fino alla concorrenza di € 2.500 per cliente e di € 10.000 per sinistro.**

**L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.**

#### **M) Attività complementari**

La garanzia si intende estesa al rischio derivante:

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands in tutta l'Europa;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che l'assicurazione non comprenderà danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate insegne, cartelli e striscioni;
- dalla somministrazione di cibi, restando però esclusa, qualora la gestione venga affidata a terzi, la responsabilità civile imputabile al gestore, la garanzia vale anche per i danni fisici subiti dai dipendenti;

- dalla proprietà di animali domestici;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani, esclusi quelli di razza Pittbull e Rottweiler, nonché tutti i cani che siano stati sottoposti ad addestramenti atti ad esaltarne l'aggressività;
- dalla proprietà e dalla gestione di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- dalla organizzazione di attività ricreative, convegni, congressi e gite. Resta comunque escluso il rischio della circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché i danni imputabili a responsabilità del vettore;
- dall'esercizio di magazzini e depositi su tutto il territorio nazionale;
- dall'esistenza di uno spazio per il parcheggio e/o sosta di veicoli; sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti e/o di terzi parcheggiati, con esclusione dei danni da furto e da incendio e di quelli da mancato uso.

Ciascuna delle suddette attività complementari è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di € 250 per ciascun sinistro.

#### **N) Manutenzione straordinaria di fabbricati**

Si conviene che la garanzia comprende i rischi derivanti da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati ove si svolge l'attività aziendale e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, restando inteso che, qualora la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi.